

Regolamento per l'utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive

Premessa

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi di attività educativa e formativa, all'interno dei quali si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva. E' il luogo privilegiato di crescita e dell'apprendimento del rispetto delle regole, da osservare in società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola; vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curriculari, di gruppo sportivo e le società sportive autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

Tutte le attività devono essere guidate da docenti o da istruttori qualificati. Per un corretto e appropriato impiego della palestra, è necessario che i fruitori dei locali rispettino le norme qui sotto riportate.

Art. 1 Usi consentiti e non

- L'uso della Palestra è riservato esclusivamente agli studenti dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Lezioni di Scienze Motorie;
 - Allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici e interscolastici;
 - Esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva;
 - Attività didattiche programmate dal PTOF e dal Dipartimento e indirizzate agli allievi.

- In particolare in Palestra è vietato:
 - accedere e/o permanere senza autorizzazione e/o la presenza di un docente;
 - usare attrezzature senza il permesso dell'insegnante e in maniera inadeguata e pericolosa per l'incolumità propria e altrui;
 - allontanarsi durante le lezioni senza l'assenso del docente;
 - Non sono consentite attività sportive che richiedano spazi idonei alla loro pratica (per es. calcio, lancio del peso, ecc.);
 - Nella palestra e in tutti gli spazi e i locali ad essa annessi (spogliatoi, atri, corridoi, giardino, ecc.) è rigorosamente vietato fumare.

Art. 2 Compiti dell'insegnante e dei collaboratori di palestra

- Gli insegnanti di Scienze Motorie in servizio presso l'Istituto e i collaboratori scolastici di palestra sono responsabili, nelle loro ore, della salvaguardia degli ambienti e delle attrezzature.
- Le chiavi della palestra, del locale attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli insegnanti, che ne sono custodi insieme ai collaboratori scolastici di palestra.
- Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto impiego dei piccoli e grandi attrezzi. Il riordino degli stessi è affidato ai collaboratori scolastici addetti alla palestra e, in caso di loro assenza, all'insegnante che li ha utilizzati.
- Il collaboratore scolastico apre la palestra all'inizio della mattinata e si assicura che, al termine dell'orario scolastico, il materiale sia riposto negli appositi magazzini chiusi a chiave.
- Il controllo, lo stato d'uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e aree annesse sono demandati ai collaboratori scolastici della palestra che provvedono anche alla pulizia.
- Eventuali danni alle attrezzature per deterioramento e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o al DSGA, che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni.
- Qualora i danni siano stati provocati deliberatamente, il responsabile sarà sanzionato a livello disciplinare e gli verranno addebitati i costi della riparazione; per i danni eventualmente rilevati negli spogliatoi, qualora non emerga palesemente una responsabilità individuale, le spese di sistemazione e ripristino verranno ascritte all'intera classe.
- I docenti di Scienze motorie devono conoscere le procedure di primo soccorso incluse nel piano di emergenza, nonché i rischi collegati all'utilizzo della struttura sportiva, secondo quanto indicato nel DVR.
- Le società sportive che hanno accesso all'impianto possono utilizzare le attrezzature fisse, con esclusione del materiale di consumo.
- I responsabili delle società, autorizzate dal Consiglio d'Istituto all'utilizzo dell'impianto, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità del corretto utilizzo del predetto e del rimborso di danni da loro eventualmente procurati alla struttura o attrezzatura.

Art. 3 Norme per gli alunni

- Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche pulite, ben allacciate e abbigliamento sportivo adeguato all'attività da svolgere.
- Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività ginniche.
- E' vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell'insegnante di Scienze Motorie.
- Per indossare la tuta e le scarpette e per l'igiene personale, agli studenti sono concessi 10 minuti prima dell'inizio della lezione e 10 minuti prima della fine dell'ora di lezione.
- Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali, durante l'ora di lezione, deve essere autorizzato dall'insegnante.
- Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra portafogli, telefonini, orologi o altri oggetti di valore. Gli insegnanti e il personale di palestra **non** sono obbligati a custodirli e **non** sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. Tali oggetti possono essere depositati nel proprio armadietto.
- E' vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli spogliatoi.
- Gli alunni devono comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti delle persone e dell'ambiente, non adottando comportamenti aggressivi durante le fasi di gioco.
- Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori possono chiedere all'insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno.
- Gli allievi con gravi problemi di salute o infortunati, impossibilitati a svolgere le lezioni di pratica per più di 7 giorni, devono depositare in Segreteria domanda di esonero dall'attività ginnico/sportiva, allegando il certificato del Servizio di Medicina Sportiva dell'ASL a norma dell'art. 3 della Legge 07/02/58 n° 88, indicando il periodo di riposo necessario.
 - L'esonero può essere:
 - TOTALE (che dispensa l'alunno dallo svolgimento della parte pratica delle lezioni) e nello specifico: Permanente (per tutto il corso degli studi) o Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso).
 - PARZIALE (che esclude l'alunno dallo svolgere particolari esercizi).
- Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con l'insegnante anche in compiti di giuria e arbitraggio.

- Gli alunni devono informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve.

Art. 4 Il Responsabile della Palestra

Il Responsabile della Palestra è un docente di Scienze Motorie nominato dal Dirigente scolastico e coadiuvato dagli altri docenti di scienze motorie. Ha il compito di garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli strumenti ginnici nel rispetto delle norme di sicurezza e salute.

Il responsabile della palestra comunica, ogni qualvolta è necessario, il fabbisogno della palestra in termini di acquisti e riparazioni.

Art. 5 Attività sportive di associazioni esterne

La Palestra è concessa alle associazioni sportive esterne che svolgono attività sportiva in coerenza con la missione educativa e di promozione culturale e sociale della scuola.

Le attività svolte devono essere compatibili con le caratteristiche della struttura e devono effettuarsi in orari al di fuori dell'orario scolastico. Le associazioni si impegnano a mantenere in ordine e pulita la Palestra e a versare un contributo orario alla scuola. L'Istituto non è custode delle attrezzature esterne e queste devono essere collocate separatamente per rimanere distinte da quelle dell'Istituto. Per contro le associazioni esterne non hanno diritto a fruire delle attrezzature di proprietà dell'Istituto.